

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE
DPC026 Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

ep.c.. Servizio Valutazioni ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. ARTA Distretto di Chieti
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: GE.KO S.r.l. Soluzioni per l'Ecologia – Procedimento di riesame dell'A.I.A. n. DPC026/211 del 20/09/2016 volturata con Determinazioni n. DPC026/47 del 10/03/2017 e n. DPC026/35 del 11/02/2021 - Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti. Nota del SGRB-DPC026 prot. n.54518 del 12.12.2023. Valutazioni tecniche

Con riferimento alla nota richiamata in oggetto, esaminata la documentazione integrativa inviata dalla Società ad ottobre 2023 a riscontro delle richieste di cui al parere Arta prot. 34618 del 31/7/2023, si allega alla presente la relazione contenente le valutazioni tecniche richieste.

Si evidenzia che nella documentazione l'azienda dichiara che, poiché l'assetto impiantistico proposto è stato oggetto di procedimento di Verifica Preliminare concluso con Giudizio del CCRVIA n. 3701 del 7/7/2022, *“le variazioni apportate nell'ambito del progetto già autorizzato non sono sostanziali e non comportano impatti ambientali significativi e negativi e sebbene rimandi al procedimento di riesame esclusivamente per una valutazione più approfondita rispetto alle modalità gestionali per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri di rifiuti pericolosi stoccati in cumuli, delle emissioni rumorose e della gestione delle acque”*.

Si chiede pertanto all'Autorità Competente Regionale di chiarire se il CCRVIA nel procedimento di VP abbia valutato e “approvato” la capacità istantanea di stoccaggio (precedentemente non indicata in nessun provvedimento di AIA) ed i codici EER dei rifiuti sottoposti a miscelazione e se effettivamente il richiamato Giudizio limiti gli aspetti tecnici e gestionali che il provvedimento di AIA è legittimato a regolamentare.

Dalla relazione si evince altresì che, fatte salve le determinazioni dell'A.C. su quanto sopra specificato, la documentazione prodotta dal Gestore necessita di una ulteriore revisione, in quanto presenta alcune imprecisioni e aspetti da approfondire.

U
ARTA ABRUZZO
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0056242/2023 del 28/12/2023
Firmatario: FRANCESCO CHIAVAROLI, SIMONETTA CAMPANA

Per quanto non riportato nel presente parere, si richiama quanto già indicato nella relazione Arta trasmessa con prot. 34618 del 31/7/2023.

Si evidenzia che le valutazioni tecniche relative agli aspetti ambientali di cui alla presente nota sono rese ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90 e s.m.i. e del c. 6 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06.

Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente

La Dirigente della Sezione Valutazioni Ambientali
Complesse,
Emergenze Ambientali, Rischi di Incidenti Rilevanti
Ing. Simonetta Campana
(firmato digitalmente)

Il Direttore dell'Area Tecnica
Arch. Francesco Chiavaroli
(firmato digitalmente)



Relazione tecnica
Procedimento di Riesame dell'A.I.A. n. DPC026/211 del 20/09/2016
volturata con Determinazioni n. DPC026/47 del 10/03/2017 e n. DPC026/35 del 11/02/2021

Società GE.KO S.r.l. Soluzioni per l'Ecologia

Valutazioni per Conferenza dei Servizi del 28/07/2023

Installazione: GE.KO srl Soluzioni per l'Ecologia

Attività svolta: Recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Attività IPPC: 5.1 lettere b, c, d – 5.3 a punti 2, 3, 4, 5 – 5.3b punti 2, 3, 4– 5.5

Attività non IPPC: D15 deposito preliminare – R13 messa in riserva di rifiuti non pericolosi

BREF di riferimento: Waste treatment – BATc pubblicate su GU Europea del 17/8/2018

ITER AMMINISTRATIVO

- L'Autorità competente, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, con nota prot.n. 0087147 del 03/04/2017 ha avviato il procedimento per il riesame dell'AIA n. DPC 026/211 del 20/09/2016 e contestualmente ha convocato la Conferenza dei Servizi per il 20/04/2017.
- Arta ha inviato parere tecnico con nota prot.n. 3000 del 19/04/2017 contenente richieste di integrazioni.
- L'Azienda ha inviato la documentazione integrativa acquisita al protocollo ARTA n. 11063 del 27/6/2017, 11064 del 26/6/2017, nn. 11066, 11068, 11069, 11070, 11091, 11092, 11095, 11064, 11068, 11069, 11070, 11091, 11092, 11095, 11097, del 27/06/2018 e nn. 12271 e 12272 del 4/7/2017.
- Si è tenuto un incontro tecnico Arta- Azienda in data 10/10/2017
- La Società ha inviato ulteriori integrazioni assunte al prot. ARTA n. 29077 del 25/10/2017
- L'A.C. con nota prot. n. 0184478 del 28/06/2018 ha convocato la Conferenza dei Servizi per il 26/07/2018.
- Nella Conferenza dei Servizi del 26/07/2018 sono state stabilite alcune prescrizioni da adempiere e richieste alcune integrazioni.
- In risposta alle richieste della Conferenza dei servizi, l'Azienda ha inviato integrazioni e proposte progettuali per adempiere alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi.
- ARTA con nota prot. n. 53119 dell'11/12/2018 ha richiesto all'azienda la posizione rispetto al D. Lgs. 105/15 e ha richiesto di effettuare il confronto con le BATc.
- L'Azienda con nota acquisita al prot. ARTA n. 10620 del 05/03/2019 e con nota acquisita al prot. ARTA n. 11704 del 11/03/2019 ha inviato comunicazioni riguardo al D. Lgs. 105/15
 - Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, ha trasmesso l'Autorizzazione Integrata Ambientale n° DPC026/35 del 11/02/2021, volturazione dei provvedimenti AIA N. DPC026/211 del 20/09/2016 e Determinazione N. DPC026/47 del 10/03/2017, da "Teate Ecologia S.p.A." in "GE.KO srl Soluzioni per l'Ecologia
 - La Regione Abruzzo con nota prot. n. 0012743/2021 del 16/03/2021 chiede all'azienda di inviare copia di tutta la documentazione utile al riesame dell'AIA, aggiornata all'ultima versione e revisione e corredata da lettera di trasmissione riepilogativa di tutti gli elaborati.
 - L'azienda ha inviato la documentazione richiesta acquisita ai prott. ARTA n. 16155, n. 16162, n. 16163, n. 16164, n. 16165 e prot. n. 16153 (Relazione dello Studio Geo Sacco) del 01/04/2021.
 - Con nota prot. RA n. 153245/21 del 15/04/2021 l'A.C. ha indetto la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona.
 - ARTA con nota n. 21919 del 04/05/2021 ha inviato la richiesta integrazioni.
 - Con nota del 06/05/2021 l'A.C ha richiesto alla Società di dare riscontro a quanto richiesto da ARTA.
 - Con nota del 20/05/2021 il SGRB-DPC026 ha sospeso i termini di cui alla nota n. 153245/21 del 15/04/2021 fino all'espletamento delle procedure presso lo Sportello Ambiente della Regione Abruzzo.
 - La Società con nota prot. n. 24786 del 18/05/2021 ha richiesto il posticipo di un anno rispetto alla tempistica di cui alla nota n. 153245/21 del 15/04/2021.
 - L'A.C. con nota acquisita al prot. ARTA n. 25266 ha comunicato:
 - di non poter accogliere la richiesta di posticipo di un anno, in relazione alla nota di indizione della Conferenza dei Servizi di cui al prot. RA/153245 del 15/04/2021
 - Vista la nota del Servizio Valutazioni Ambientali prot. n. RA/187561 del 05/05/2021, che la società dovesse attivare le procedure informatiche, all'uopo predisposte, nella sezione dedicata alla Valutazione d'Impatto Ambientale e Verifica di Assoggettabilità,
 - di dare riscontro, entro il 18/06/2021, alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota prot.21919 del 04/05/2021 dell'ARTA Abruzzo



- Con nota acquisita al prot. n. ARTA n. 30506 del 18/06/2021 la Società ha trasmesso la documentazione a riscontro della nota ARTA 21919 del 04/05/2021.
- L'A.C con nota del 37586 del 27/07/2021 ha richiesto ad ARTA il parere sulla modifica comunicata dalla Società con nota acquisita al prot. RA/304634 del 21/07/2021 (allegati acquisiti anche ai prot. RA/304634, RA/304636, RA/304641 tutti del 21/07/2021) ad oggetto:

“Interventi di bonifica terreno con presenza frammenti di materiale contenente amianto in matrice compatta” con la quale la Società comunica, tra l'altro che, salvo diverso indirizzo da parte di Codesto Spett.le Ente autorizzatore, la scrivente GE.KO. S.r.l. procederà come segue:

- Conferimento, in deposito preliminare, presso il proprio impianto di rifiuti costituiti da terreni/inerti contaminati da frammenti di cemento-amianto afferenti al codice C.E.R. 170503* o 170903*;
- Successivamente avvio dei rifiuti alle operazioni di trattamento/bonifica presso il proprio impianto.”

- ARTA, con nota prot.n. 42265 del 30/08/2021, ha ritenuto che la modifica richiesta si configurasse come sostanziale per l'AIA, ai sensi della DGR 1192/08.
- L'A.C. con nota del 31/08/2021 ha comunicato alla Società GE.KO. S.r.l. come da valutazioni ARTA Abruzzo, che l'intervento prospettato si configurasse, ai sensi della DGR 1192/08, della DGR 917/11 e della DGR 118/19, come modifica sostanziale per l'AIA.
- Il CCR-VIA ha espresso il Giudizio CCR-VIA n. 3701 del 07/07/2022 di “Preso d'atto che la modifica rientra nei commi 9 e 9 bis dell'art. 6 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii.” di cui all'istanza di VP finalizzata a “razionalizzare e riorganizzare le attività di trattamento rifiuti” con le seguenti premesse:

Preso atto che, da quanto dichiarato dal proponente, rispetto a quanto valutato con Parere favorevole sulla Valutazione di Impatto Ambientale n. 1/92 del 21/01/2000 e successivo Decreto n. 13/2000 si è proceduto negli anni:

- ad una rinuncia ad alcune delle attività inizialmente valutate ed autorizzate e mai realizzate, come l'attività di autodemolizione, l'attività di produzione di CDR, l'attività di trattamento di polimeri plastici, e l'attività di trattamento rifiuti metallici;
- ad una dismissione dell'attività di miscelazione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi liquidi, per mezzo della dismissione del relativo reattore e dei serbatoi verticali presenti;

Considerato che una valutazione più approfondita rispetto alle modalità gestionali per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri di rifiuti pericolosi stoccati in cumuli, delle emissioni rumorose e della gestione delle acque sarà svolta nel corso del procedimento per il riesame dell'AIA;

- Con nota acquisita al protocollo ARTA n.4028 del 30/01/2023, l'A.C. ha inviato la comunicazione della convocazione della Conferenza dei Servizi sincrona per il 07/03/2023.
- Il SGR con nota prot. n. 9096 del 28/02/2023 ha rettificato la data della Conferenza dei Servizi sincrona chiedendo alla GE.KO S.r.l., alla luce di quanto evidenziato nelle premesse del Giudizio CCR-VIA n. 3701 del 07/07/2022, di implementare entro il 17/03/2023 la documentazione già trasmessa con elaborati tecnici e tavole progettuali di cui alla DGR 4/2016 in linea con quanto evidenziato nel Giudizio.
- La GE.KO s.r.l. con nota datata 23.03.2023 ha inviato la documentazione integrativa che è stata pubblicata sul sito del SGRB.
- Arta ha chiesto il differimento della data della Conferenza dei Servizi, visto il ritardo nella consegna della documentazione da parte della Società. La Regione ha accolto la richiesta, posticipando la data della Cds al 26/04/2023
- Nell'ambito della CdS del 26.04.2023 ARTA con nota prot. n. 18742 del 26.04.2023 ha presentato una richiesta integrazioni.
- La GE.KO s.r.l. con nota datata 15.06.2023 ha inviato la documentazione a riscontro delle richieste di cui alla CdS del 26.04.2023 e alla nota ARTA prot. n.18742 del 26.04.2023.
- Si è tenuta una Conferenza dei Servizi in data 28/7/2023 nella quale è stato chiesto all'azienda di integrare la documentazione sulla base delle richieste di Arta.
- L'azienda ha integrato la documentazione con documentazione inviata ad ottobre 2023.

La documentazione oggetto di valutazione nella presente relazione è la seguente:

La documentazione esaminata è costituita da:

- Risposte alle valutazioni Arta
- Predisposizione PEE
- Layout generale Ecoconsul



- ETD rev. 11/10/2023
- Cronoprogramma applicazione circolare prevenzione incendi 1121/2019
- Allegato B6 – Piano gestione miscelazione
- Rispondenza PSDA alla Circolare
- Misura fonometrica macchine impianti 9/2023

Premessa

Si premette che nella documentazione l'azienda dichiara che, poiché l'assetto impiantistico proposto è stato oggetto di procedimento di Verifica Preliminare concluso con Giudizio del CCRVIA n. 3701 del 7/7/2022, *“le variazioni apportate nell'ambito del progetto già autorizzato non sono sostanziali e non comportano impatti ambientali significativi e negativi e sebbene rimandi al procedimento di riesame esclusivamente per una valutazione più approfondita rispetto alle modalità gestionali per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri di rifiuti pericolosi stoccati in cumuli, delle emissioni rumorose e della gestione delle acque”*.

Occorre che l'Autorità Competente Regionale chiarisca se il CCRVIA nel procedimento di VP abbia valutato e “approvato” la capacità istantanea di stoccaggio (precedentemente non indicata in nessun provvedimento di AIA) ed i codici EER dei rifiuti sottoposti a miscelazione e se effettivamente il richiamato Giudizio limiti gli aspetti tecnici e gestionali che il provvedimento di AIA è legittimato a regolamentare.

Valutazioni tecniche

Si comunica che la documentazione trasmessa dall'azienda risulta esaustiva rispetto alle richieste di cui al parere Arta per quanto attiene a:

- l'evidenza dell'invio delle informazioni per la predisposizione del PEE (trasmesse in data 7/7/2023);
- la relazione tecnica da cui si evince che l'impianto è esterno alle aree di pericolosità del PSDA e del PAI.
- Il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo presente nell'ETD. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, *nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.*
- la proposta di cronoprogramma di attuazione della Circolare 1121/2019, da cui si evince che occorre che l'A.C. approvi i termini entro cui l'azienda è tenuta:
 - a. a ridurre l'altezza dei cumuli di rifiuti in modo che sia al massimo pari a 3 m .
 - b. realizzare il progetto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia
 - c. riorganizzare le aree di deposito secondo il layout proposto e apporre la cartellonistica in tal senso (l'azienda propone 30 gg dal rilascio dell'atto di riesame AIA, ma occorre tenere conto della necessità di differenziare le aree)
- Per quanto attiene al monitoraggio dei consumi idrici, l'azienda ha comunicato *“che sono stati installati singoli contatori per ogni sezione di impianto che utilizza risorse idriche”*.

Incompletezza documentale

Si evidenzia che, con riferimento all'impatto acustico, l'azienda dichiara:

19. Rumore.

Vedasi Piano di Gestione del Rumore e delle Vibrazioni in Rev. 1 del 02.10.2023 e relative misure fonometriche eseguite dall'Ing. Gregorio Figliano nel corso del mese di Settembre del corrente anno.

La documentazione non contiene tuttavia il piano di gestione del rumore rev. Ottobre 2023.

E' presente il documento di approfondimento dell'impatto acustico delle macchine, che si conclude come segue:



Conclusioni

I rilievi fonometrici sono stati effettuati durante le ore di normale attività dell'Azienda. In molti casi lo strumento, oltre a registrare il rumore della macchina oggetto della fonometria, registrava anche il rumore emesso da altre macchine al lavoro nelle vicinanze. Il monitoraggio fonometrico di queste macchine industriali, ha dato valori di emissione acustica che sono conformi alle normative vigenti e che evidenziano il corretto funzionamento delle macchine esaminate e il buono stato di manutenzione.

Del resto tutte le macchine sono conformi alla "Direttiva Macchine" (hanno tutte la Dichiarazione di Conformità CE), vengono utilizzate in maniera accorta e sono manutenzione secondo il dettato della casa costruttrice, tutto questo fa sì che le loro emissioni acustiche risultino conformi alla Direttiva.

Ferma restando la buona qualità delle risultanze fonometriche, alla "Ge.Ko. S.r.l.", facendo seguito alle "proposte di prescrizioni?" sopra citate, nello spirito del "miglioramento continuo" della certificazione "ISO 14000:2015" compresa nel Sistema di Gestione Integrato della "Azienda", si consiglia quanto di seguito riportato:

1. migliorare la coibentazione acustica del motore del trituratore;
2. implementare le manutenzioni delle macchine con una manutenzione intermedia al quelle prescritte dal costruttore in modo che aumentando le operazioni di pulizia e lubrificazione delle macchine, rispetto a quelle calendariali, si possa ottenere una leggerissima, mitigazione dell'impatto acustico già basso di suo;
3. inserire nel piano industriale dell'Azienda la possibilità, nel medio-lungo periodo, di sostituire le macchine che presentino una certa obsolescenza con macchine più performanti sia dal punto di vista energetico che da quello acustico.

Si evidenzia all'AC l'opportunità di fissare i termini entro cui attuare il miglioramento della coibentazione acustica del trituratore, fornire il piano di gestione del rumore ed implementare le manutenzioni come suggerito dal tecnico competente in acustica.

Si evidenzia altresì che, con riferimento alle acque meteoriche, l'azienda dichiara:

12. Acque meteoriche di dilavamento.

In merito a quanto richiesto da Arta nel proprio parere si comunica che la scrivente società ha provveduto ad acquisire preventivo tecnico da parte di ditta specializzata per l'implementazione del sistema di trattamento acque lato Monte. Tale documento viene trasmesso insieme ad una bozza di planimetria relativa all'intero stabile composta sia dall'impianto di trattamento acque già esistente che dalla sezione di futura implementazione. Per quanto attiene lo studio relativo al dimensionamento in relazione alle tempistiche di ritorno concordate, la scrivente società è ad oggi in attesa di ricevere riscontro da parte di tecnico incaricato. Una volta ottenuta tale documentazione provvederà a trasmettere in revisione definitiva sia l'Allegato D1 che l'Allegato D4.

La documentazione prodotta per la gestione delle acque meteoriche è costituita solo da uno stralcio planimetrico privo di descrizione progettuale, a differenza di quanto indicato. Nell'ETD l'azienda indica:

L.2.2 Altri interventi		
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	FINALITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE
Allaccio rete fognaria comune di Chieti per l'invio delle acque di dilavamento (prima e seconda pioggia) con installazione di disabbiatori/disoleatori. Verrà implementato un sistema di recupero delle acque di prima pioggia e seconda pioggia post-trattamento al fine di riutilizzarle nelle diverse fasi di gestione/riduzione volumetrica dei rifiuti solidi. Collettamento delle acque reflue domestiche assimilate per provenienza sempre alla rete fognaria delle acque reflue del comune di Chieti.	Assicurazione del trattamento presso impianto terzo di tutte le acque di dilavamento di piazzale per ridurre i rischi di inquinamento delle acque superficiali.	12 mesi dalla data di ottenimento del provvedimento AIA

Le tempistiche di attuazione sono demandate all'A.C.



Approfondimenti sulla gestione di rifiuti

Per quanto attiene al documento denominato “Risposta alle richieste di Arta” si evidenzia quanto segue:

- a pag. 4 è riportato quanto segue:

2.4 Aree di lavorazione.

Le attività di trattamento meccanico e chimico/fisico dei rifiuti D9, come evidenziato nella revisione Tabella 5.3.1 dell'Allegato B.6 “Piano di gestione della miscelazione”, sono eseguite in apposite aree, differenti dalle aree di stoccaggio, univocamente definite ed identificate come di seguito specificate:

- il trattamento meccanico e chimico/fisico dei rifiuti destinati a termovalorizzazione viene eseguito nell'area circoscritta con apposito box dotato di specifico impianto di aspirazione individuata in planimetria come “Sezione G”;
- il trattamento chimico/fisico di inertizzazione dei rifiuti solidi viene eseguito utilizzando l'impianto di miscelazione sita nell'area indicata in planimetria come “sezione H” e i box 41.1, 41.2 e 41.3;

- il trattamento chimico/fisico di inertizzazione dei rifiuti fangosi viene eseguito nelle vasche 27b della “sezione E”;
 - è adibita al trattamento chimico/fisico di inertizzazione di rifiuti solidi ed alla predisposizione di lotti destinati in discarica anche l'area 29 sita all'interno del capannone B.
- Anche le operazioni di ricondizionamento e raggruppamento sono eseguite in apposite sezioni diverse da quelle adibite al deposito preliminare o al deposito temporaneo, tranne che per i reagenti e per i liquidi infiammabili che vengono gestiti all'interno dell'Area ATEX.

Si fa presente che, nel Piano di Gestione della miscelazione, le citate aree di lavorazione vengono computate anche fra le aree di deposito dei rifiuti e nello specifico le Sezioni A, B, C, H, G, 27 b e 29 nella tabella delle potenzialità possono detenere ingenti quantitativi di rifiuti, per un totale 2390 t, a cui contribuiscono in modo determinante 29 (900 t) e H (900 t). E' opportuno differenziare le aree di lavorazione da quelle di messa in riserva, deposito temporaneo o deposito preliminare.

Quanto sopra riguarda anche le aree 44, 30 a e 32.

Si evidenzia che nella citata tabella in alcuni casi non sono indicate le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (linea L2D, L2liq).

L'area 26b è indicata avere superficie di 29 mq e capacità di 50 t per la linea L2/D; la medesima area ha superficie di 180 mq e capacità di 135 t per la linea L2 liq.

- sempre a pag. 4 del documento di risposta ad Arta si legge “*il trattamento meccanico e chimico/fisico dei rifiuti destinati a termovalorizzazione viene eseguito nell'area circoscritta con apposito box dotato di specifico impianto di aspirazione individuata in planimetria come “Sezione G”*”. Nel paragrafo 6 del Piano di gestione della miscelazione è descritto il trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti destinati ad incenerimento “*La lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti è di natura meccanica ed è costituita da fasi interconnesse di lacerazione, triturazione e/o vagliatura, inclusa la fase di impregnazione. La classificazione del rifiuto combustibile in uscita è effettuata ai sensi della normativa vigente, escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni precauzionali*”. Occorre chiarire cosa l'azienda intenda per “*impregnazione*”. In ogni caso, le operazioni effettuate sui rifiuti avviate a termodistruzione non sono un trattamento chimico-fisico codificabile come D9, in quanto non in grado di variare le caratteristiche chimiche del rifiuto. Si ritiene pertanto che alla classe di miscelazione A_3.6 non si possa associare l'attività D9.
- Si evidenzia all'A.C. che a pag. 7 l'azienda indica “*la ditta ha ideato un intervento di sistemazione del vecchio impianto per ammodernarlo e renderlo conforme con le nuove BAT. La volontà di procedere a questo ammodernamento viene riportata nel paragrafo 6.0 dell'Allegato B.6 “Piano di gestione della miscelazione”*”. Nel paragrafo, infatti, è descritto come i vari pezzi che costituiscono il vecchio impianto, tramoggia di carico mediante ruspa, apri sacco e miscelatore meccanico sono stati disposti in modo diverso. Il revamping, quindi, non ha preveduto l'acquisto o la realizzazione di un nuovo impianto, ma semplicemente una configurazione differente del vecchio che consentirà un utilizzo più semplice e più adeguato ai flussi di rifiuti gestiti dalla piattaforma, consentendo un uso a batch piuttosto che in continuo. Da questa precisazione emerge in modo



chiaro che l'intervento è rientrato in un'attività di manutenzione e ammodernamento dell'impianto esistente senza prevedere alcuna autorizzazione specifica". Da quanto sopra, l'azienda dispone adesso di un impianto di trattamento chimico-fisico per l'inertizzazione dei rifiuti, ubicato nella sezione H.

- Sempre a pag. 7 è indicato:

3.2 Serbatoi di calce e cemento.

Nell'ambito del revamping del vecchio impianto i serbatoi di calce e cemento, che nella vecchia configurazione erano utilizzati per il dosaggio in continuo dei reattivi, saranno utilizzati nella nuova conformazione per la gestione dei rifiuti polverulenti in modo da essere inseriti nel miscelatore meccanico mediante linee chiuse, contribuendo a ridurre l'emissione di polveri diffuse, obiettivo, questo, richiesto anche dalla VP nell'ambito del riesame A.I.A..

Occorre pertanto specificare dove vengono stoccati calce e cemento e tutti gli altri reagenti necessari ai processi di trattamento.

Computarli fra le aree di stoccaggio rifiuti.

- A pag. 8 l'azienda ha ritenuto di non specificare le dimensioni massime del lotto di rifiuto da caratterizzare, in quanto legato alle scelte del conferitore. Si ribadisce invece la necessità di indicare tali dimensioni, anche tenendo conto delle massime dimensioni delle aree di stoccaggio dei cumuli.
- A pag. 11 l'azienda indica la disponibilità a rispettare le disposizioni in merito alle tempistiche di deposito temporaneo:

la ditta, considerando le attuali disponibilità di conferimento presso impianti di discarica e di termovalorizzazione, si impegna a rispettare le disposizioni in merito alle tempistiche del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti ed a mantenere nei prossimi anni l'andamento di quest'anno, con il flusso dei rifiuti in uscita dall'impianto maggiore di quello in entrata al fine di ridurre, nel minor tempo possibile e compatibilmente con la sostenibilità economica, i quantitativi di rifiuti trattati in giacenza.

Si evidenzia all'A.C. che tale indicazione deve essere riportata nell'atto autorizzatorio, specificando che i rifiuti detenuti nelle aree dei rifiuti prodotti (da 1 a 12, 20, 21, 22, 24, 25, 25b, 26, 27, 28, 29b, 30b, 31, 31b, 32, 33, 34, 35, 36, 41) sono detenuti in deposito temporaneo.

- A pag. 34 l'azienda ha indicato "Per una linea di trattamento che si caratterizza con la sola operazione di miscelazione, in quanto include tutti e solo rifiuti già in origine idonei ad essere avviati all'operazione finale di destinazione, il codice in uscita della linea può essere il 19 02 03 o il 19 03 04* a seconda di tipo di miscelazione eseguita. Se una linea di trattamento oltre all'operazione di miscelazione prevede anche un trattamento fisico, il codice in uscita della linea può essere 19 12 11* o 19 12 12. Per una linea di trattamento che oltre all'operazione di miscelazione prevede anche un trattamento chimico, il codice in uscita della linea può essere 19 03 04* o 19 03 05"

Da quanto sopra, salvo un piccolo refuso, sembra evincersi quanto segue:

- ai rifiuti derivanti dalla sola operazione di miscelazione di rifiuti non pericolosi fra loro, si attribuirà il codice EER 190203, ai rifiuti derivanti dalla sola operazione di miscelazione di rifiuti pericolosi fra loro si attribuirà il codice 190204*;
- ai rifiuti derivanti da trattamento meccanico e miscelazione di rifiuti non pericolosi fra loro, si attribuirà il codice EER 191212, ai rifiuti derivanti da trattamento meccanico e miscelazione di rifiuti pericolosi fra loro, si attribuirà il codice 191211*;
- ai rifiuti derivanti da trattamento chimico e miscelazione di rifiuti fra loro, si attribuirà il codice 190304* o 190305 in funzione degli esiti della caratterizzazione chimica eseguita sul lotto. Occorre chiarire se l'azienda intende attribuire, in quest'ultimo caso, anche i codici 190306* o 190307, se il rifiuto sarà sottoposto a trattamento di solidificazione

Per quanto attiene al Piano di Gestione della miscelazione, lo stesso risulta ancora non pienamente conforme alle prescrizioni proposte da Arta. A titolo esemplificativo:

- A pag. 15 è ancora indicato che "Per i rifiuti in ingresso, nel caso di evidente ricorso a classificazioni precauzionali o in via cautelativa, non dovute alla reale presenza di sostanze pericolose pertinenti con il processo produttivo, la Piattaforma ecologica si riserva la possibilità di eseguire delle nuove classificazioni". Si ricorda quanto già indicato nella relazione Arta: "Si ritiene che non si possa riclassificare ovvero cambiare codice e/o classe di pericolo ad un rifiuto in ingresso senza che sullo stesso siano state svolte operazioni di



trattamento volte a modificarne le caratteristiche chimico-fisiche". Resta inteso che l'efficacia delle operazioni di trattamento dovrà essere attestata mediante evidenze analitiche.

- A pag. 16 sono descritte le operazioni effettuate nella linea M "riduzione meccanica, ed eventuale miscelazione in deroga, mediante triturazione di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, non idonei ad essere destinati ad una delle operazioni di riciclaggio e recupero, [D13] aventi tutti eluati derivanti dalla prova di lisciviazione con concentrazioni degli inquinanti conformi con i valori limite delle autorizzazioni degli impianti di discarica sia per rifiuti non pericolosi sia per rifiuti pericolosi al fine del loro avvio ad operazione di smaltimento mediante deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica) [D1]". Tali attività sono schematizzate nello schema di flusso di pag. 20 e a pag. 21. L'azienda dichiara che "I gruppi sono definiti individuando l'elenco dei codici EER dei rifiuti coinvolti, selezionati in base alle caratteristiche merceologiche ed in relazione alla natura ed allo stato fisico dei rifiuti interessati. Ciascun gruppo è formato miscelando esclusivamente rifiuti cui in fase di omologa è stata individuata la medesima operazione di destinazione finale: recupero energetico [R1] o smaltimento in discarica [D1] o smaltimento mediante incenerimento [D10]". L'azienda dichiara di effettuare prove di miscibilità di cui conserva evidenza. I gruppi di miscelazione sono:
 - Gruppo A 3.4 "Fanghi e rifiuti fangosi" tabella 7.2;
 - Gruppo A 3.5 "Rifiuti prevalentemente inorganici" tabella 7.3;
 - Gruppo A 3.6 "Rifiuti prevalentemente organici" tabella 7.4.

Come già specificato nella relazione Arta si evidenzia che:

- la semplice miscelazione di rifiuti non può far perdere al rifiuto, per effetto della diluizione, le caratteristiche di pericolo iniziali, che devono essere pertanto tutte conservate nel rifiuto risultante, se lo stesso non viene trattato presso la piattaforma.
- Per quanto sopra, la semplice triturazione e miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non può che implicare l'attribuzione di un codice pericoloso al rifiuto risultante e tale operazione non appare in linea con le priorità di gestione dei rifiuti, in quanto crea un maggior quantitativo di rifiuto pericoloso da avviare a smaltimento o recupero all'esterno. Si ritiene pertanto che non si possano mescolare fra loro i rifiuti non pericolosi con i rifiuti pericolosi se gli stessi non vengono trattati nell'impianto.
- E' possibile effettuare la mera miscelazione di più rifiuti da avviare a conferimento in discarica solo se, singolarmente, ogni rifiuto presenta caratteristiche idonee (codice EER e caratteristiche chimico fisiche) per essere conferito da solo nella specifica discarica;
Si richiamano le ulteriori indicazioni già contenute nel parere Arta circa la necessità di non mescolare fra loro rifiuti idonei al riciclaggio per non pregiudicarne l'invio a recupero. Il gestore non ha accolto le richieste di Arta di eliminare dai gruppi di miscelazione i rifiuti idonei al riciclaggio.

Non è chiara la motivazione per la quale si differenziano, nelle tre classi di miscelazione, i rifiuti fangosi dagli altri rifiuti inorganici e organici.

- Si suggerisce di individuare, nell'ambito delle classi di miscelazione, per i rifiuti che non possono beneficiare del trattamento di inertizzazione o solidificazione, sottogruppi di miscelazione per categorie omogenee (pericolosi con pericolosi e non pericolosi con non pericolosi).
- Si chiede di differenziare la codifica delle linee nelle quali si effettua la semplice miscelazione da quelle in cui si effettua la miscelazione preliminare al trattamento presso l'impianto stesso.
- I rifiuti di vetro, metalli devono essere accorpati esclusivamente con rifiuti analoghi ed avviati ad operazioni di recupero di materia. Si ritiene pertanto che debbano essere eliminati dal gruppo di miscelazione dei rifiuti da avviare a discarica o incenerimento,
- I rifiuti di plastica, legno devono essere prioritariamente avviati a recupero di materia. Nel caso non sia possibile, gli stessi possono essere avviati ad operazioni di recupero energetico. Si chiede pertanto di eliminarli dalla classe di miscelazione dei rifiuti da avviare a discarica.
- L'operazione codificata come L10 non è indicata nello schema di flusso di pag. 21. Nello schema infatti la produzione di rifiuto da avviare a combustione è associata alle operazioni L7 ed L8, mentre nella parte descrittiva le suddette operazioni sono finalizzate a generare un rifiuto da collocare esclusivamente in discarica.
- In alcuni punti è indicato "Le aree e le postazioni adibite allo stoccaggio dei rifiuti sono identificate in maniera univoca, con esplicito riferimento alla planimetria tramite idonea cartellonistica, con particolare riguardo alle aree utilizzate promiscuamente e alternativamente per lo stoccaggio e altre lavorazioni per differenti filiere R/D". Si richiama quanto già indicato nel parere Arta circa la necessità che le aree vengano univocamente dedicate alle operazioni di messa in riserva, di deposito preliminare o di lavorazione. Eventuali cambi di destinazione d'uso di un'area devono essere preceduti da comunicazione di modifica effettuata ai sensi di legge, con contestuale modifica del layout.



- A pag. 22 è indicato “*Il deposito preliminare dei rifiuti non supera il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in D9, salvo espressa e motivata richiesta di deroghe presentata agli organi competenti*”. Si richiama quanto già indicato nella relazione Arta a pag. 7 sulla durata delle operazioni di messa in riserva e deposito preliminare e si rimette ogni determinazione all’A.C.
- A pag. 25 è indicato, con riferimento alle attività di miscelazione dei rifiuti liquidi, “*Nel caso queste operazioni dovessero riguardare rifiuti liquidi piroforici, infiammabili, perossidi e comburenti e comburenti le attività vengono eseguite all’interno della zona ATEX*”. Considerato che l’impianto è a rischio di incidente rilevante, si ritiene che il Gestore debba evitare di manipolare rifiuti liquidi instabili, come i liquidi piroforici e i perossidi, ed evitare di effettuare operazioni di miscelazione fra rifiuti che possano generare reazioni chimiche potenzialmente pericolose.
- Si chiede altresì di escludere dalla classe di miscelazione dei rifiuti inorganici i perossidi e le sostanze ossidanti in quanto potenzialmente pericolosi; inoltre si chiede di escludere i Cromati in quanto rifiuti che richiedono un particolare trattamento di riduzione chimica.
- la tabella delle aree di lavorazione contenuta nel piano di gestione della miscelazione contiene ancora alcuni refusi (come l’indicazione delle attività di produzione di MPS interne) e non scorpora dal calcolo le aree da lasciare libere intorno a ciascun cumulo per consentire il passaggio dei mezzi dei VVF per interventi in emergenza, come già richiesto da Arta. Inoltre, la riduzione del 25% del volume per tenere conto della forma del cumulo, le cui pareti devono avere pendenza tale da garantirne la stabilità, deve essere suffragata da evidenze di calcolo;
- a pag. 44 è indicato “*L’attività prevede l’eventuale utilizzo di rifiuti come additivi e la successiva maturazione e la finalità è la stabilizzazione, anche parziale, dei rifiuti pericolosi*”. Anche a pag. 45 è indicato “*L’attività prevede l’eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi e la successiva maturazione e la finalità è la solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione*”. Occorre prevedere, in primis, l’utilizzo di reagenti per effettuare il trattamento dei rifiuti.

Dalla documentazione prodotta si evince altresì che l’azienda non ritiene di accogliere le indicazioni fornite da Arta sulla modalità di gestione dei rifiuti prodotti (presa in carico in D15 o R13 del rifiuto prodotto dal trattamento, nell’ambito della capacità annua già autorizzata), modalità gestionale che si può ritenere superata solo se si conferma l’intenzione dell’azienda di detenere i rifiuti prodotti in deposito temporaneo.

Sulle potenzialità di trattamento si rimettono le determinazioni all’Autorità Competente, fermo restando che la potenzialità attualmente stabilita in AIA è la seguente:

ART. 6
GESTIONE DELL’INSTALLAZIONE

La Ditta Teate Ecologia srl è autorizzata a gestire una “*piattaforma ecologica*” per rifiuti speciali e speciali pericolosi per l’esercizio di attività: a) trattamento chimico-fisico; b) raggruppamento preliminare; c) ricondizionamento preliminare; d) deposito preliminare; e) messa in riserva.

Piattaforma Ecologica	Potenzialità
Trattamento chimico-fisico (D9)	300 t/g
Raggruppamento preliminare (D13)	150 t/g
Ricondizionamento preliminare (D14)	150 t/g
Deposito preliminare (D15)	300 t/g
Messa in riserva (R13)	300 t/g

L’azienda propone la seguente potenzialità, senza ulteriori specificazioni:

D9: 200 t/g di RP + 100 t/g di RNP - 200.000 t/a di RP e 25.000 t/a di RNP

D13: 100 t/g di RP + 50 t/g di RNP e 25.000 t/a di RP + 12.500 t/a di RNP

D14: 100 t/g e 25.000 t/a di RP

R12: 50 t/g + 50 t/g di RNP e 12.500 t/a di RP + 12.500 t/a di RNP

D15: 200 t/g di RP + 100 t/g di RNP e 50.000 t/a di RP + 25.000 t/a di RNP

R13: 100 t/g di RP + 100 t/g di RNP e 25.000 t/a di RP+25.000 t/a di RNP

In conclusione, per tutto quanto sopra richiamato, si comunica che:

- si ritiene opportuno acquisire i chiarimenti all’Autorità Competente regionale, con particolare riferimento ai presunti vincoli sul procedimento di AIA derivanti dal Giudizio del CCRVIA n. 3701 del 7/7/2022;



- fatte salve le determinazioni dell'A.C., si ritiene che la documentazione prodotta dal Gestore, pur recependo la maggior parte delle richieste e proposte di prescrizioni di Arta, indicate nella relazione prot. 34618 del 31/7/2023, necessiti di una ulteriore revisione secondo quanto riportato nel presente parere, in particolare per quanto riguarda il Piano di Gestione della Miscelazione, la gestione delle aree e dei tempi di stoccaggio, l'elenco dei codici EER dei rifiuti delle classi di miscelazione.

Per quanto non riportato nel presente parere, si richiama quanto già indicato nella relazione Arta trasmessa con prot. 34618 del 31/7/2023.

La Dirigente della Sezione Valutazioni Ambientali Complesse,
Emergenze Ambientali, Rischi di Incidenti Rilevanti
Ing. Simonetta Campana
(firmato digitalmente)

